

**Contratto di Assicurazione Long Term Care - Assicurazione di rendita vitalizia posticipata in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**  
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi  
(DIP VITA)

Impresa: Sara Vita Spa

Prodotto: Sara Prenditi Cura (tariffa 404)



Data di realizzazione del DIP VITA 18/10/2023  
il presente DIP VITA è l'ultimo disponibile

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

**CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?**

**Sara Prenditi Cura - tar. 404** - offre una copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato. Appartiene alla categoria delle Assicurazioni di Rendita Vitalizia per il caso di non autosufficienza



**QUALI SONO LE PRESTAZIONI?**

Il contratto garantisce una **copertura assicurativa in caso di non autosufficienza** totale dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

In caso di perdita di autosufficienza totale dell'Assicurato nel compimento di almeno **4 dei 6 atti elementari** della vita quotidiana quali:

- muoversi
- alzarsi e mettersi al letto
- vestirsi e svestirsi
- consumare cibi e bevande
- lavarsi e mantenere livelli adeguati di igiene personale
- mantenere il controllo delle proprie funzioni fisiologiche,

l'Impresa riconosce al Beneficiario una **prestazione di rendita vitalizia mensile posticipata** - di seguito definita rendita LTC. Tale rendita viene corrisposta finché l'Assicurato è in vita e permane lo stato di non autosufficienza. La prestazione di rendita LTC alla decorrenza può essere compresa tra un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 2.500,00 mensili.

In fase di sottoscrizione del contratto è prevista la possibilità di attivare - **in forma facoltativa** - le seguenti **coperture complementari**:

- **Assicurazione Complementare Opzione Spese Speciali** che prevede, in caso di perdita di autosufficienza da parte dell'Assicurato, la corresponsione di un **capitale aggiuntivo una tantum pari a Euro 20.000**
- **Assicurazione Complementare di non Autosufficienza Parziale** che prevede in caso di perdita di autosufficienza parziale in cui si riscontri che l'Assicurato non riesca a svolgere autonomamente **3 (anziché 4) delle 6 attività elementari della vita quotidiana**, la corresponsione di un **capitale aggiuntivo una tantum pari a Euro 10.000**.



**CHE COSA NON È ASSICURATO?**

Dalle garanzie è esclusa la non autosufficienza causata da alcune specifiche situazioni, condotte dolose, attività pericolose e uso di sostanze non appropriate da parte dell'Assicurato.

Non sono assicurabili i soggetti di età inferiore ai 18 anni e superiore a 75 anni.

Non sono assicurabili dalla copertura per la perdita di autosufficienza le persone che, alla data di decorrenza del contratto, sono già beneficiarie di una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico o privato, né gli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 50%.

Non sono inoltre assicurabili le persone già in stato di non autosufficienza, quelle affette da alcolismo e tossicodipendenza e quelle che hanno contratto il virus HIV (sieropositive).



**CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA?**

A specifiche condizioni è previsto un periodo di limitazione e sospensione della garanzia in caso di non autosufficienza dell'Assicurato, al termine del quale la garanzia diventa pienamente operante.

Tale periodo - definito **carezza** - è pari a 1 anno o 3 anni dall'entrata in vigore del contratto. Esso è attribuito sulla base della tipologia di malattia invalidante che genera la non autosufficienza dell'Assicurato.



## DOVE VALE LA COPERTURA?

Le garanzie di **Sara Prenditi Cura** sono valide senza limiti territoriali, salvo per quei Paesi in cui sia stato dichiarato lo stato di guerra (in questi casi le garanzie sono estese per il periodo massimo - previsto dalle Autorità italiane - necessario per l'evacuazione)



## CHE OBBLIGHI HO?

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e sono tenuti a comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Assicurato stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il profilo di rischio.

La documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiario (sempre coincidente con l'Assicurato) devono presentare all'Impresa è riferita a:

- prestazione in caso di non autosufficienza dell'Assicurato (Beneficiario)
- eventuali coperture complementari (Beneficiario)
- recesso (Contraente).

Per la documentazione è necessario rivolgersi all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione



## QUANTO E COME DEVO PAGARE?

Il **premio annuo costante** viene determinato sia in base agli obiettivi del Contraente in termini di prestazione (rendita LTC) che in relazione ai seguenti elementi:

- l'età assicurativa dell'Assicurato
- il suo stato di salute, le sue abitudini di vita e le sue attività professionali e sportive
- eventuali coperture complementari prestate.

I premi annui sono di importo costante e dovuti in modo anticipato vita natural durante e comunque non oltre l'accertato riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato.

È prevista la possibilità per il Contraente di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili, con l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari, rispettivamente, all'1,5%, al 2% e al 2,5%.

Le modalità di pagamento sono:

- **alla data di perfezionamento del contratto:** assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico
- **alle successive date di pagamento:**
  - **del premio annuo costante in rate di premio mensile:** addebito diretto SEPA- SDD sul conto corrente del Contraente
  - **del premio annuo costante o della rata di premio semestrale o trimestrale:** una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero addebito diretto SEPA- SDD sul conto corrente del Contraente.

Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale Sara le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

- **alla data di perfezionamento:** ordine di bonifico all'Impresa sul conto direzionale dedicato
- **alle successive date di ricorrenza del versamento,** indipendentemente dalla periodicità, è previsto il **solo addebito diretto SEPA** sul conto corrente del Contraente - SDD.

Nel solo caso di Intermediario appartenente alla Rete Agenziale Sara è possibile effettuare il pagamento dei **premi successivi a quelli di perfezionamento** può essere effettuato anche all'interno della propria **Area Riservata**, ovvero utilizzando l'app **SaraConMe**.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

**Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.**



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La durata del presente contratto - intendendosi con essa l'arco di tempo durante il quale sono in vigore le prestazioni - coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi i seguenti eventi:

- il pagamento del premio annuo costante, o rata di premio, di perfezionamento
- la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione dello stesso



### COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.

In ogni caso il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.

Il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

Il mancato pagamento anche di un solo premio annuo costante, o rata di premio, determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del premio stesso, la risoluzione del contratto con conseguente acquisizione definitiva dei premi già versati all'Impresa



### SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

Riduzione: SÌ × NO

**Il presente contratto non prevede il diritto di riscatto.**

Il Contraente ha facoltà di chiedere di **riattivare il contratto** entro il termine di 12 mesi dalla scadenza del primo premio annuo costante, o rata di premio, non corrisposto dietro versamento di tutti gli importi arretrati maggiorati degli interessi legali.

Per i primi 6 mesi la riattivazione avviene soltanto dietro domanda del Contraente, mentre per i successivi 6 mesi l'Impresa, per poter accettare la domanda del Contraente, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

È possibile gestire tali operazioni anche direttamente nella propria **Area Riservata**.

Oltre che nell'Area Riservata, è possibile gestire queste operazioni utilizzando la app **SaraConMe**

**Il presente contratto prevede la riduzione delle prestazioni**

Il contratto prevede la maturazione del diritto alla riduzione della prestazione di base e delle eventuali coperture complementari attivate, dopo che siano state corrisposte **almeno 8 annualità di premio**. In tal caso il Contraente ha la possibilità di interrompere la corresponsione dei premi successivi e la copertura assicurativa rimane in vigore con una prestazione ridotta "vita natural durante".